

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATAN. 1382

ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno

(Non più di una per componente del Consiglio regionale – Non più di tre per Gruppo -
una sola domanda chiara e concisa su argomento urgente e particolare rilevanza politica)

OGGETTO: Applicazione della Legge 112 del 2016 del "Dopo di noi"

Premesso che:

- La Legge 112 del 22 giugno 2016 recante "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare", cosiddetta del "Dopo di noi", ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento specifiche tutele per le persone con gravi disabilità quando viene meno il sostegno familiare.
- L'obiettivo del provvedimento è garantire la massima autonomia e indipendenza delle persone con disabilità, consentendogli per esempio di continuare a vivere - anche quando i genitori non possono più occuparsi di loro - in contesti il più possibile simili alla casa familiare o avviando processi di deistituzionalizzazione.
- Come è noto, dal punto di vista legislativo e di programmazione degli interventi la materia è di competenza esclusiva delle Regioni, tranne la definizione dei livelli essenziali che rimane in capo allo Stato. Le Regioni, pertanto, definiscono gli indirizzi della programmazione, propedeutica all'erogazione delle risorse che consentono poi di realizzare gli interventi sul territorio. L'attuazione concreta degli interventi e dei servizi è invece di competenza dei Comuni, organizzati a livello di Ambiti territoriali.
- A tal fine è istituito il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, c.d. Fondo per il "Dopo di noi", le cui risorse vengono ripartite ogni anno dal Ministero alle Regioni con apposito decreto.
- Il Decreto interministeriale del 23 novembre 2016, attuativo della legge n. 112/2016, ha fissato i requisiti per le prestazioni a carico del Fondo e stabilito le risorse da erogare alle Regioni per l'anno 2016.
- L'articolo 5 prevede che con le risorse del Fondo possono essere finanziati:
 - a) percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine, ovvero per la deistituzionalizzazione in soluzioni alloggiative che riproducono le condizioni abitative quanto più possibile proprie dell'ambiente familiare;
 - b) interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing, che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare;
 - c) programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, e, in tale contesto, tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione;
 - d) interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, locazione, ristrutturazione e messa in opera di impianti e attrezzature necessarie per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità;
 - e) in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra familiare.

- La legge 112/2016 intende dare attuazione ai principi stabiliti dagli artt. 2, 3, 30, 32 e 38 della Costituzione, dagli artt. 24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dagli artt. 3 e 19, con particolare riferimento al comma 1, lettera a), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata dall'Italia con legge n. 18 del 3 marzo 2009.
- Il Fondo è stato istituito con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2016; 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 e 56,1 milioni di euro a decorrere dal 2018. Negli anni successivi le dotazioni sono state incrementate. Con la Legge di Bilancio 30 dicembre 2020 n. 178 è stata assegnata al Fondo una disponibilità di 76.100.000 euro per ciascuno degli anni 2021-2023. Il Decreto interministeriale del 21 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2023, ha assegnato alle Regioni 76.100.000 euro per l'anno 2022.

Considerato che:

- La Legge n.112/2016 è stata emanata per favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità grave. Per il raggiungimento di questi obiettivi il Legislatore ha previsto importanti strumenti pubblici e privati.
- Gli obiettivi fondamentali espliciti ed impliciti che rientrano nella "ratio" della Legge sono: la protezione, la cura, l'assistenza, la deistituzionalizzazione, l'autonomia e l'indipendenza delle persone con disabilità.
- La Legge 112/2016 è frutto del lavoro dell'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle Persone con disabilità (Organo consultivo del Governo e di supporto tecnico scientifico per l'elaborazione delle politiche nazionali in materia di disabilità).
- L'Osservatorio lavora sulla base di un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e per l'integrazione delle Persone con disabilità. Realizza studi e ricerche per individuare le aree prioritarie di intervento e ogni due anni predispone una relazione sullo stato di attuazione delle politiche sulla disabilità da presentare al Parlamento.
- La Legge 112/2016 ha superato l'approccio unicamente "medico-sanitario" che focalizzava l'attenzione, e conseguentemente la progettualità, sui "deficit" della persona (inteso come limitazione del soggetto), approdando ad un modello "sociale pieno" in cui la disabilità è intesa essenzialmente come "status" che deve trovare una propria realizzazione all'interno della società che, a sua volta, diventa parte integrante dell'organizzazione del Percorso di vita. Il fulcro di tale impostazione è il concetto di funzionamento inteso come "il risultato dell'interazione tra la persona e l'ambiente" che si concretizza anche con l'acquisizione di uno strumento di misurazione come l'ICF (una delle tre classificazioni di riferimento dell'OMS che parte dal presupposto che il funzionamento e il deficit sono il risultato di una complessa interazione tra le condizioni di salute della Persona e i fattori ambientali e personali che possono esprimersi come risorse o come ostacoli. La classificazione ICF considera la disabilità una condizione "dinamica" e in "interazione", costantemente "in divenire" e quindi modificabile nel corso della vita di una persona).
- In sostanza la legge 112/2016 si prefigge l'intento di attivare e potenziare in favore delle persone con disabilità grave, percorsi di inclusione e tutela tendenti alla massima autonomia possibile in un'ottica di rispetto e superiore interesse della persona. La grande attenzione posta al "Dopo di noi" evidenzia l'interesse del Legislatore a tenere conto, non solo in termini preventivi ma soprattutto progettuali del "venir meno" di coloro (generalmente familiari) che costantemente fungono da "caregiver", offrendo strumenti che consentono alle Amministrazioni la realizzazione di interventi individualizzati (anche sostenibili economicamente) "volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità" (cfr, Legge 112/2016 Art. 4 comma 1).
- Altro obiettivo della legge è quello di programmare e predisporre progetti e/o interventi adeguati di supporto alle famiglie e di promozione delle autonomie individuali, abitative e sociali dei singoli. Le famiglie possono chiedere interventi di tutela sia pubblici sia privati.

- Gli interventi pubblici, sempre nell'ottica della deistituzionalizzazione, hanno lo scopo di favorire percorsi che evitino il ricovero in strutture di grandi dimensioni e di grandi numeri a favore di progetti di supporto alla domiciliarità o di residenzialità più vicina alla "casa" come i gruppi-appartamento.
- Gli interventi privati, sempre partendo dalla medesima "ratio" riguardano la costituzione di fondi speciali o sgravi fiscali come polizze assicurative, costituzione di Trust, vincoli di destinazione previsti dall'art. 2645 ter del Codice Civile: "Il vincolo di destinazione rappresenta un atto di disposizione del proprio patrimonio con cui è possibile separarne una parte, destinando alcuni beni alla realizzazione di scopi meritevoli di tutela e in favore di determinati soggetti beneficiari".
- Allo scopo di finanziare gli interventi citati è stato istituito presso il Ministero del lavoro il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, c.d. Fondo per il "Dopo di noi".
- Detto fondo viene elargito alle Regioni per finanziare interventi di sostegno socio-educativo-assistenziale e inclusione quali: supporto alla domiciliarità, interventi di residenzialità con soluzione abitative di tipo familiare e di cohousing.
- La Legge 112/2016 Art.2 stabilisce che l'Assistenza sociale e sanitaria destinata alle persone con disabilità è di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Alla loro autonomia è lasciata la programmazione e la definizione dei criteri per erogare i finanziamenti e la verifica dell'attività svolta. I budget e le risorse, variano da regione a regione e ciascuna ha diritto ad una quota del fondo messo a disposizione dallo Stato. La ripartizione viene realizzata sulla base del fabbisogno che, a sua volta, è calcolato in percentuale al numero dei possibili beneficiari di progetti e servizi riferiti al Piano del "Dopo di Noi" in età compresa tra i 18 e i 64 anni.
- Ogni Regione, dopo sei mesi dall'entrata in vigore della Legge, aveva il compito di approntare e inviare al Ministero del Lavoro i propri progetti, per ottenere l'autorizzazione all'utilizzo del Fondo e poterne destinare le risorse ai Comuni, agli Enti Pubblici e al Terzo Settore.
- L'Art. 3, comma 3, della Legge 112/2016 stabilisce che "le Regioni adottano gli indirizzi di programmazione e definiscono i criteri e le modalità per la pubblicità dei finanziamenti erogati e per la verifica dell'attuazione delle attività svolta e l'ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi".
- L'Art. 4 comma 2, stabilisce che "Al finanziamento dei programmi e all'attuazione degli interventi, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle rispettive competenze, possono partecipare le regioni, gli enti locali, gli enti del terzo settore, nonché altri soggetti di diritto privato con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone con disabilità e le famiglie che si associano per le finalità di cui all'articolo 1. Le attività di programmazione degli interventi prevedono il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità".

INTERROGA

Il Presidente della Giunta

per avere un aggiornamento dettagliato sull'applicazione in Piemonte della Legge 22 giugno 2016, n. 112 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare", cosiddetta del "Dopo di noi".

Silvana ACCOSSATO